



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE
IMPRESE

N. 314

DETERMINAZIONE

del 15 maggio 2025

OGGETTO: D.P.R. 380/2001 SANZIONE EDILIZIA AI SENSI DEL COMMA 4 ART.
33 - RIF. ISTANZA PROT. 51326/2024 DEL 03/12/2024

La sottoscritta MASILLO CARMELA , Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese;

Vista la richiesta presentata in data 03/12/2024 al prot. 51326/2024 dal comproprietario dell'immobile ubicato in Mondovì, Via Sebastiano Oderda, tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/01 per l'intervento edilizio abusivo realizzato nel suddetto immobile;

Vista la scheda istruttoria relativa a tale richiesta allegata agli atti della pratica, da cui emerge che le opere abusive oggetto della stessa sono ascrivibili all'intervento di ristrutturazione edilizia e sanabili con Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001;

Atteso che l'immobile in argomento ricade nell'ambito del Piano Regolatore vigente in Zona I.U.A. Insediamenti Urbani aventi carattere Ambientale, zona che l'art. 24 delle relative N.T.A considera, ai fini della classificazione di cui al D.M./68 di tipo "A" e nell'ambito del Progetto Preliminare della Variante Generale di revisione del vigente PRGC vigente in: "Area A1 – centro storico di Mondovì Rinchiuso - Borgato"; zona che il comma 7 dell'art. 19 delle relative Norme di Attuazione individua, ai fini della classificazione di cui al D.M.1444/68 di tipo "A"

Visto, in relazione alla tipologia di intervento edilizio ed all'ambito in cui ricade l'immobile, l'art. 33 del D.P.R. 380/01 intitolato: *Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità*, che al 4 comma testualmente recita: *Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.*;

Dato atto che con nota prot. 2301 del 18/01/2025 è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, in ordine all'intervento edilizio abusivo di cui alla richiesta sopracitata, il parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01;

Atteso che entro i termini previsti dal comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, non ha reso il parere richiesto con la nota prot. prot. 2301 del 18/01/2025;

Considerato, in relazione alla mancata espressione del parere da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte ed alla luce dei disposti dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, che le opere non appaiono tali da alterare sensibilmente le caratteristiche dei luoghi interessati si ritiene di non richiederne la restituzione in pristino bensì l' irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01;

Richiamata a tal riguardo la delibera G.M. n° 203 del 21/11/2020 con cui l'Amministrazione ha dettato procedure applicative e modalità di calcolo delle sanzioni ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001, stabilendo che la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01 venga determinata in maniera proporzionale in relazione al costo delle opere abusive, costo da definirsi mediante computo metrico estimativo, ovvero:

- pari ad € 516,00, quando l'importo del computo metrico estimativo delle opere realizzate sia compreso tra € 0 ed € 3.500,00;
- pari ad € 5.164,00, quando l'importo del computo metrico estimativo dei lavori realizzati sia uguale o superiore a € 35.000,00;
- pari ad una somma determinata in maniera proporzionale secondo la seguente formula per l'importo del computo metrico estimativo delle opere da sanare, comprese tra € 3.500,00 ed € 35.000,00: $\text{Importo sanzione} = (\text{Importo computo metrico} - 3.500) \times (5.164 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516$

Visto al riguardo il computo metrico estimativo, a firma del tecnico incaricato dal richiedente il suddetto Permesso di costruire in sanatoria ed allegato all'istanza, con cui è stato quantificato in € 3.327,94 il costo delle opere abusive oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria;

Dato atto che il costo delle opere abusive quantificato con il suddetto computo metrico estimativo rientra nel caso compreso tra € 0 ed € 3.500,00 e quindi secondo i criteri fissati dall'amministrazione con la suddetta delibera G.M. n°203/2020 la sanzione deve essere determinata nella misura minima prevista dalla legge in € 516,00;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di poter provvedere in merito e quindi di procedere alla determinazione della sanzione ai sensi del 4 comma dell'art. 33 del D.P.R 380/2001;

D E T E R M I N A

1. Di fissare nella misura di € 516,00 la sanzione ai sensi del 4 comma art. 33 del D.P.R. 380/2001, relativa all'intervento edilizio abusivo di ristrutturazione edilizia, oggetto della richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. 51326/2024 del 03/12/2024;
2. Di stabilire che il richiedente il suddetto Permesso di costruire in sanatoria deve provvedere al versamento nelle casse comunali della sopradeterminata somma a titolo

sanzione ai sensi del 4 comma art. 33 del D.P.R. 380/2001 entro il termine indicato nell'avviso di pagamento, fissato in 30 giorni dalla data di emissione dell'avviso stesso da parte del competente Dipartimento finanziario;

3. Di procedere, in caso di mancato versamento della somma dovuta entro i termini sopra stabiliti alla riscossione della stessa secondo i disposti di cui all'art. 2 e segg. del R.D. 14/04/1910 n.° 639 e del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie;

4. Di prevedere l'accertamento dell'introito di €. 516,00 al cap. 381/0 del bilancio corrente (codice Piano Finanziario livello V E.3.02.02.01.003);

Mondovì, li 15 maggio 2025

IL DIRIGENTE
MASILLO CARMELA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa